

OGGETTO: **LAVORO USURANTE NOTTURNO - COMUNICAZIONE (ALL'ITL E ALL'INPS) ENTRO IL 31 MARZO 2018 DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2017**

L'art. 5, comma 1 del d.lgs. 67/2011 – recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” – impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'INPS lo svolgimento, in maniera continuativa o periodica, di attività di lavoro notturno, così come definito dalla stessa normativa ^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS 6/2017 e 7/2016; CONFIMI RAVENNA NEWS 5/2015, 6/2014 e 6/2013; API INDUSTRIA NOTIZIE 6 e 9 del 2012, 11 e 12 del 2011).

Con riferimento al lavoro notturno svolto nell'anno 2017, rammentiamo che la predetta comunicazione deve essere effettuata – in via telematica, tramite la compilazione del modello LAV-US – entro il 31 marzo 2018 (API INDUSTRIA NOTIZIE 22/2011).

L'invio della comunicazione telematica è consentito ai soggetti in possesso delle credenziali di accesso (login e password); chi non le avesse potrà ottenerle compilando la “richiesta di accreditamento” disponibile cliccando sul seguente collegamento:

<https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/AccreditamentoNazionale.aspx>

Una volta ricevute username e password, la comunicazione potrà essere effettuata accedendo all'indirizzo <https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/>.

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.

(*) Sono considerati **lavoratori notturni** – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. 67/2011 – **quelli adibiti:**

- 1) **a turni che, nel “periodo notturno”** definito dall'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), **prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell'arco dell'intero anno e per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9630/2012, in API INDUSTRIA NOTIZIE 10/2012).